

Pubblicato il 24/02/2021

N. 02285/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 00801/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 801 del 2021, proposto da

Rita Umbro, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Luigi Balducci non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, anche  
monocratica***

1. Del D.D.G. n. 1329 del 15.12.2020 del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio, nella parte in cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva di cui al D.D.G. n. 2200/2019 e la risoluzione del contratto di lavoro stipulato in data 02.03.2020;

2. Del D.D.G. n. 6 del 11.01.2021 del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio, di parziale rettifica del D.D.G. n. 1329 del 15.12.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto n. 930 del 12.01.2021 del Ministero dell'Istruzione - U.S.R. per il Lazio, nella parte in cui è stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro e la decadenza della ricorrente dal servizio “perché non possiede il requisito del servizio per almeno 10 anni anche non continuativi purché includano il 2018 e il 2019 presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi”;
4. Del Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06.12.2019 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha bandito la procedura selettiva in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Di tutti gli atti, di numero e protocollo sconosciuti, predisposti dalla Commissione Giudicatrice, nella parte in cui non è stato riconosciuto il possesso del requisito dei 10 anni di servizio della ricorrente;
6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente;

*nonché, per l'accertamento*

- del diritto della ricorrente ad essere reinserita all'interno della graduatoria di merito della procedura selettiva in oggetto, alla posizione n. 265 con punti 58,7, in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando di concorso;

*e, per la condanna, anche in via cautelare*

all'Amministrazione di revocare il provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione in oggetto e procedere al reinserimento della ricorrente all'interno della graduatoria ai fini della ripresa in servizio, anche in via cautelare, mediante corretto riconoscimento del possesso del requisito di 10 anni di servizio di cui all'art. 1 del Bando di cui al D.D. n. 2200 del 06.12.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente è stata raggiunta da un provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva in epigrafe dopo la formazione della graduatoria di merito, rendendo necessario che il contraddittorio sia esteso nei confronti di tutti i controinteressati ivi inseriti;

ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, si dispone che la notificazione nei confronti di detti soggetti sia effettuata mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019 di questa Sezione;

ritenuto in via eccezionale di dover disporre, nelle more del perfezionamento dell'adempimento *de quo*, la sospensione dei provvedimenti gravati al fine di mantenere la *res adhuc integra*.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- 1) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione;
- 2) sospende, nelle more, l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Rinvia alla camera di consiglio del 13 aprile 2021 per il prosieguo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponè, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Daniele Profili**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Saponè**

**IL SEGRETARIO**